

PRIMO PIANO

Generali, closing in Cina

Generali completa l'acquisizione del 100% delle azioni della compagnia danni in Cina. Si chiude così, con l'ottenimento delle autorizzazioni normative, l'acquisto della totalità di Generali China Insurance Company Limited, annunciata nel gennaio 2024. L'impatto sul Solvency ratio di gruppo sarà di circa un punto percentuale, fa sapere la compagnia. "In quanto società interamente straniera – si legge nella nota del Leone – Generali China Insurance opererà ora in Cina attraverso il brand Generali, pienamente allineata alla strategia del gruppo e in grado di sfruttare appieno le potenzialità del mercato cinese in rapida crescita".

A gennaio 2024, Generali aveva firmato l'accordo per l'acquisizione del 51% di Generali China Insurance per un corrispettivo di circa 99 milioni di euro, attraverso una gara pubblica avviata da Cnpc Capital nel novembre 2023. Come unico azionista, Generali prevede di espandere la propria rete distributiva e di far leva sugli investimenti cinesi verso la neutralità carbonica.

Generali e Cnpc Capital rimarranno partner delle joint venture Generali China Asset Management Company e Generali China Life Insurance Company Limited, la compagnia attiva nel segmento vita, creata nel 2002, che nel 2022 aveva registrato oltre tre miliardi di euro di premi.

Fabrizio Aurilia

MERCATO

Assicurazione cat nat obbligatoria, altri interrogativi da chiarire

La pubblicazione del decreto attuativo non ha sciolto tutti i dubbi relativi alla legge a cui le aziende dovranno presto adeguarsi. Dopo il suo precedente articolo su Insurance Daily, Cinzia Altomare torna sull'argomento evidenziando ulteriori perplessità sollevate dalla norma con cui gli assicuratori dovranno confrontarsi nei prossimi mesi

Continuiamo ad analizzare la portata della legge 213/2023, che ha introdotto l'obbligo di assicurazione per gli eventi catastrofali (e il relativo decreto attuativo n. 18 del 30 gennaio 2025). Per questioni di spazio, e per non tediare eccessivamente il lettore, ci siamo occupati solo di alcuni dei punti controversi che riguardano l'introduzione dell'obbligo di assicurazione, imposto dalla legge in epigrafe a partire dal prossimo 31 marzo (sempre che tale termine non venga differito ancora una volta, come ormai si suppone).

I dubbi che ci siamo posti, insieme a tanti addetti ai lavori del mercato assicurativo, riguardano chi debba effettivamente contrarre l'assicurazione (le imprese iscritte al Registro di cui all'articolo 2188 del Codice civile), quale debba essere l'oggetto della copertura (terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali, così come definito all'articolo 2424 del Codice civile) e quali siano le garanzie coperte dall'obbligo previsto dalla legge (alluvione, inondazione ed esondazione, sisma e frana, così come definiti dalla normativa).

Ma non finisce qui, perché sono ancora tanti gli interrogativi che questa legge assai discussa ha posto sul tavolo.

Avendo avuto le mie prime annotazioni un grande seguito (per il quale ringrazio moltissimo tutti i lettori) mi sento in dovere di proseguire nell'analisi, sperando di riscuotere ancora l'interesse di tutti. (continua a pag. 2)



© Angelo Giordano - pixabay



 **Insurance
Connect**

è su Facebook

Segui la nostra pagina

(continua da pag. 1)

BENI DI PROPRIETÀ O IN USO

Devono essere assicurati solo i beni che sono effettivamente di proprietà delle aziende assicurate? La cosa sarebbe in linea con il richiamo all'articolo 2424, che riguarda le immobilizzazioni dell'impresa, tuttavia è previsto che ciascuna azienda assicuri tutti i beni che le servono per condurre la propria attività, a meno che gli stessi non risultino coperti diversamente. Ciò implicherebbe che rientrino nella copertura obbligatoria anche quei beni che la società utilizza, ma che in realtà appartengono ad altri soggetti. Tra questi, ricorderemo i beni in affitto temporaneo, usufrutto e leasing. Questo punto, però, ha risvegliato molte perplessità, per una serie di motivi.

C'è infatti chi ha rammentato che l'articolo 1904 del Codice civile prevede la nullità delle polizze che assicurino beni per i quali non vi sia un reale interesse da parte dell'assicurato.

Ricorderemo che tale articolo impronta il cosiddetto principio indennitario: esso prevede che alla base del contratto assicurativo vi sia un interesse (presente o futuro) all'indennizzo, da parte dell'assicurato. Tale interesse deve essere presente all'inizio dell'assicurazione e deve continuare fino al momento in cui il danno si verifica.

In mancanza di questo, il contratto è nullo. Parliamo quindi di un elemento fondamentale dell'assicurazione, il cui venir meno determina la cessazione o estinzione della polizza, venendo a mancare l'obbligazione al pagamento da parte dell'assicuratore. Sul piano pratico, una cosa è pagare un premio per un bene che possiedo, un'altra è accollarmi tale spesa per un bene che non mi appartiene. Se subisco un sinistro per un evento catastrofico, ad esempio, potrei non avere alcun interesse a ricevere l'indennizzo, perché potrei non riuscire più a utilizzare il bene assicurato, non possedendo, ad esempio, un'azienda nella quale collocarlo.

Inoltre, la legge prevede che macchinari e attrezzature (spesso concessi in leasing nelle industrie), vengano risarciti in base al loro valore di rimpiazzo: ma che me ne faccio di un bene che non posso più utilizzare?

(continua a pag. 3)



© Markus Distelrath - iStock

WEBINAR


CAT NAT

LE RISPOSTE ALLE DOMANDE, TRA DUBBI E OPPORTUNITÀ

Un webinar curato da Maurizio Hazan, partner dello studio legale THMR e da Paolo De Angelis, presidente dello studio attuariale De Angelis Savelli e Associati per capire e analizzare cosa cambia con l'entrata in vigore dell'obbligo di copertura contro le catastrofi naturali

1 APRILE 2025 ALLE 14:30

ISCRIVITI CLICCANDO QUI

 www.insuranceconnect.tv

INSURANCE
CONNECT TV



Maurizio Hazan



Paolo De Angelis

(continua da pag. 2)

Il mio interesse, in quanto mero utilizzatore, verrebbe a cessare. Oltre a ciò, dobbiamo considerare che la presenza di macchinari e fabbricati in leasing è assai comune.

Chi si occupa di assicurazioni, infine, sa bene che assicurare beni altrui in ambito property può essere una cosa complessa, perché al momento della liquidazione bisogna sempre tener presente chi sia il reale proprietario del bene. Salvo specifiche disposizioni, infatti, è a quest'ultimo che verrà liquidato l'indennizzo, anche se chi ha versato il premio di polizza è stato l'utilizzatore. Se il proprietario fosse un soggetto diverso dall'assicurato, quindi, si prevedono questioni al momento della liquidazione.

LA DEFINIZIONE DI EVENTO CATASTROFALE

Abbiamo visto che la definizione di sisma prevede il classico limite di 72 ore per attribuire un evento calamitoso a questa o quella circostanza. Il decreto, però, richiede che i beni assicurati si trovino nell'area colpita individuata dalle autorità, così come rilevata dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Questa indicazione non è prevista dalle usuali clausole terremoto presenti nel mercato, che però comprendono anche altri fenomeni, come il bradisismo, etc.

Ancora una volta, è possibile che si debbano sommare le mele con le pere, quando dovranno coesistere polizze stipulate alle condizioni di mercato e polizze che seguiranno le indicazioni previste dalla legge. Staremo a vedere quindi come verranno trattati i primi casi che si proporranno.

OBBLIGO A CONTRARRE PER GLI ASSICURATORI

Sappiamo che, se un'azienda soggetta all'obbligo di copertura non si volesse assicurare, la stessa subirà delle ritorsioni di tipo indiretto, perdendo ogni futuro aiuto dallo Stato.

Le compagnie che rifiutassero di prestare l'assicurazione, invece, subiranno una ritorsione diretta e piuttosto aspra: una multa variabile da 100mila euro a mezzo milione di euro.

Tutte le compagnie che sono autorizzate ad esercitare il ramo 8 (incendio ed elementi naturali) sono dunque obbligate ad accettare la copertura richiesta, nei limiti previsti dal decreto.



E quali sono questi limiti? Il decreto stabilisce una prima fascia di capitali complessivamente assicurati per le partite oggetto della copertura (ovvero *fabbricati, impianti e macchinario, attrezzature industriali e commerciali*, oltre ai *terreni* che vanno coperti a primo rischio assoluto, fino a un milione di euro. Considerato che non si assicurano né merci, né perdita di profitto, questa fascia dovrebbe riguardare le imprese artigianali e buona parte delle piccole e medie commerciali. Per queste aziende è previsto che non si applichino franchigie, scoperti e limiti di risarcimento: varrà quindi l'intera somma assicurata.


La seconda fascia è compresa tra il milione e 30 milioni di euro e qui, sempre per le ragioni esposte, dovrebbe cadere il grosso delle imprese industriali e commerciali. Non dimentichiamo che il tessuto produttivo del nostro paese si concentra sulle medie e piccole aziende. Su questa fascia gli assicuratori potranno imporre uno scoperto massimo del 15% del danno indennizzabile, e un limite di indennizzo non inferiore al 70% delle somme assicurate.

Oltre i 30 milioni di euro di capitali assicurati, infine, avremo la terza fascia, che comprenderà le aziende più grosse e le cosiddette *grandi imprese*, intendendosi per tali le aziende con un fatturato maggiore di 150 milioni di euro e un numero di dipendenti pari o superiore a 500. Per esse, le compagnie assicuratrici potranno pattuire liberamente i limiti di indennizzo da applicare ed eventuali scoperti o franchigie. La scelta del limite indennizzabile dovrà comunque essere congrua, rispetto ai valori realmente in ballo.

Per le grandi società (ad esempio, per le imprese multinazionali) sarà quindi possibile concordare le condizioni di copertura, tenendo però conto che tale libertà riguarda esclusivamente limiti e franchigie o scoperti: tutto il resto dovrà seguire le indicazioni di legge.

Si prevede quindi che vengano emesse nuove polizze, limitate alle condizioni previste dal decreto, che lavoreranno in differenza di condizioni e limiti (Dic/Dil) sulle coperture già in essere.

(continua a pag. 4)





(continua da pag. 3)

Premesso che mi è parso di individuare qualche confusione tra espressioni come *massimali* e *limiti di risarcimento*, valgono qui i dubbi già evidenziati sul fatto che ci troveremo due diverse polizze che lavorano contemporaneamente e in modo diverso sugli stessi cespiti, perché le clausole utilizzate nel mercato per i rischi catastrofali sono generalmente assai più ampie di quelle previste dalla legge e le definizioni non combaciano.

Bisognerà pure fare attenzione alla polizza BI (danni indiretti), perché come sappiamo la stessa dipende dalla risarcibilità della sottostante e collegata polizza danni diretti.

Infine, in caso di terremoto, vedremo come funzioneranno le limitazioni previste nella definizione di sisma, cui abbiamo già accennato.

LA SOSTENIBILITÀ TECNICA E LO SCHEMA SACE

Per chi avesse un'idea di come una compagnia di assicurazione faccia fronte alle possibili perdite derivanti dai rischi assicurati, si porrà il quesito: come faranno gli assicuratori a sostenere i danni causati dagli accadimenti oggetto della copertura? Nel 2023 l'industria assicurativa italiana ha sostenuto il peso di ben sei miliardi di euro di danni assicurati per i soli rischi catastrofali: un livello considerato senza precedenti. Ma a quel tempo non esisteva l'obbligo di assicurarsi e possiamo immaginare che una serie di eventi come quelli che hanno sconvolto il nostro territorio condurrebbero ora il comparto assicurativo a livelli assai preoccupanti, per quanto attiene alla sostenibilità dei portafogli sottoscritti. Insomma, parliamo di un grave rischio per il margine di solvibilità delle compagnie che operano nel nostro mercato.

La legge prevede che ogni compagnia faccia il conto dei rischi che potrà effettivamente sostenere e potrà poi chiamarsi fuori, tuttavia, viene incontro agli assicuratori un aiuto dello Stato, attraverso uno schema sottoscritto dalla compagnia **Sace** che, come sappiamo, è il gruppo assicurativo-finanziario italiano, direttamente controllato dal ministero dell'Economia e delle finanze e specializzato nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale.

La legge 213/2023 stabilisce che gli assicuratori che lo volessero possano aderire a uno schema di riassicurazione finanziato dallo Stato, attraverso la Sace. Tale schema prevede una copertura fino al 50% dei rischi ceduti dalle compagnie, ma entro e non oltre l'importo di cinque miliardi di euro annui, per il triennio compreso tra il 2024 e il 2026.

Questo ammontare si dovrebbe rinnovare nel triennio successivo, tenendo però conto che i capitali che dovessero eventualmente avanzare dalla gestione del triennio corrente si sommeranno ai cinque miliardi di euro previsti per ciascun anno, nel triennio a venire. La legge riporta in allegato le condizioni della riassicurazione così prestata, che rispecchiano tutti i requisiti indicati.

Oltre ad essere garantiti dallo Stato, i capitali previsti saranno finanziati dai premi di riassicurazione versati alla Sace attraverso questo schema. Le compagnie assicurative potranno quindi accedere a tale finanziamento, oltre che godere del supporto dei propri trattati di riassicurazione, che resteranno comunque necessari a garantire la copertura di tutto ciò che l'assicurazione obbligatoria degli eventi catastrofali non prevede, ovvero la copertura delle merci, dei danni indiretti e consequenziali e di tutti gli altri rischi non coperti dalla legge. Anche qui, è possibile che si verifichi qualche problema in sede di indennizzo, dal momento che la lingua parlata nei trattati di riassicurazione diverge da quella adottata dalla legge. Come abbiamo più volte ricordato, infatti, le definizioni non collimano.

DETERMINAZIONE DEI PREMI DI ASSICURAZIONE

Vi è poi un riferimento ai tassi di premio da applicare che risulta piuttosto fumoso, per non dire inutile. L'articolo 4 del decreto *Determinazione e adeguamento periodico dei premi*, stabilisce quanto segue: "...il premio è determinato in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosità o rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia, e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengono in debita considerazione l'evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati". Ora, mi piacerebbe sapere se qualche assicuratore conteggi i tassi di premio in modo differente da quanto sopra esposto.

La legge, inoltre, prevede che, nel calcolare i tassi di premio, le compagnie debbano tener conto delle eventuali attività di risk management attuate dalle aziende e che i premi saranno comunque "...aggiornati periodicamente, anche in considerazione del principio di mutualità, al fine di riflettere l'evoluzione dei valori economici e di conoscenza e modellazione del rischio, tenuto conto dei rischi di antiselezione e degli obiettivi di solvibilità dell'impresa di assicurazione". È un po' come mettere per iscritto a un gommista come si cambi una ruota, e vedo poca utilità nella presenza di questo articolo per gli addetti ai lavori. Forse l'intenzione è spiegare agli assicurati come vengono conteggiati i premi.

Cinzia Altomare

Caccia al Leone: tra questioni personali e strategie finanziarie

A un mese dall'assemblea degli azionisti, la battaglia per il controllo di Generali è più che mai nel vivo: ecco le ambizioni di chi vuole un posto al Sole

Ancora una volta si è aperta la caccia al Leone di Trieste, ma questa volta la partita è grossa con un risiko mai visto prima, innescato da ragioni finanziarie e personali. Dal punto di vista finanziario, **Generali** è una gallina dalle uova d'oro, con risultati in crescita da anni e una forte presenza internazionale, doti rare tra le grandi aziende italiane; certo il potenziale è ancora enorme sia in Italia sia in Europa, dove praterie inesplorate attendono assicuratori seri e capaci. Generali fa gola alle banche che, affamate di margini da commissioni più complessi da ottenere visto il progressivo abbassamento dei tassi, vedono nel business della protezione e nella gestione del risparmio l'Eldorado.

La partita di Mediobanca

Sulle questioni personali il primo azionista di Generali, **Mediobanca**, fondata nel 1946, è cresciuto considerando come un mantra la frase attribuita al suo fondatore **Enrico Cuccia** per il quale "le azioni si pesano, non si contano". Quindi la distanza tra i banchieri di Mediobanca e i due grandi azionisti privati, **Delfin** e **Caltagirone**, che contano tanto ma sentono di pesare poco, è anzitutto culturale e ha origini ancestrali che partono da alcune anomalie.

La partecipazione di Mediobanca in Generali è un caso anomalo per una banca di investimento: immobilizzare per anni così tanto capitale in una società non strumentale al proprio business non ha una spiegazione razionale, se non quella di avere, appunto, un peso nel mondo della finanza. In questo senso la dichiarazione di **Alberto Nagel**, "possiamo usare la quota di Generali per fare acquisizioni",

(Londra, 18 marzo, *European Financials conference* di **Morgan Stanley**) segna una svolta epocale, anche se forse un po' fuori tempo limite.

Le mosse (anti-sovrani- ste) di Philippe Donnet

D'altro lato, se è legittimo che i due grandi azionisti privati vogliano tutelare il proprio investimento, è ugualmente anomalo che essi agiscano come un fon-

do attivista che punta a rovesciare a ogni buona occasione il vertice di una società da loro partecipata per acquisirne il controllo.

L'ultima occasione l'ha fornita il group ceo **Philippe Donnet**, ex rugbista, che sotto scadenza del suo mandato annuncia un accordo nell'asset management di **Generali Investments** con la francese **Natixis** scatenando, come era prevedibile in un'epoca in cui regna il sovranismo, molte perplessità e reazioni per lo più negative nel nostro paese. E come era altrettanto prevedibile, tutto ciò ha scatenato la guerra senza quartieri tra opa/ops, partecipazioni azionarie incrociate, conflitti di interessi, in un tutti contro tutti di cui sinceramente l'Italia non ha proprio bisogno.

Gli obiettivi di Unicredit e Intesa Sanpaolo

Quale futuro augurarsi quindi per la più grande e blasonata compagnia assicurativa italiana, per i suoi azionisti, dipendenti e clienti? Una ventilata integrazione con **Unicredit** farebbe sognare molti e consentirebbe ad **Andrea Orcel** di realizzare il suo disegno creando un mega gruppo bancario e assicurativo internazionale per il quale ha reclutato in tempi non sospetti il **Ronaldo delle assicurazioni** (**Alessandro Santoliquido**).

Ma Orcel non può fare i conti senza l'oste, **Intesa Sanpaolo**, i cui vertici saranno riconfermati il 29 aprile, esattamente cinque giorni dopo l'assemblea di Generali del 24 aprile. Ca de' Sass, insieme agli altri fondi riuniti in **Asso-gestioni**, ha preparato una lista di consiglieri alternativa a quella proposta da Mediobanca e a quella del gruppo Caltagirone, per esprimere, come è giusto che sia, la propria voce in modo indipendente e autonomo e nel rispetto degli interessi dei suoi fondi.

Casualità vuole che Intesa Sanpaolo abbia appena concesso un maxi-prestito da mezzo miliardo di euro a Caltagirone che ha dato in pegno parte delle sue quote di Mediobanca, Generali e **Monte dei Paschi di Siena**: una provvista che servirà ad aumentare il peso sia nell'assemblea del Monte sia in quella del Leone.

È ormai acclarato che consulenza finanziaria, protezione e asset management siano un trittico inscindibile e necessario per chi voglia pesare e non solo contare nel mercato (**Enrico Cuccia docet**).



Nicola Ronchetti

Nicola Ronchetti, founder e ceo di Finer

La community assicurativa italiana
si incontra su

insurance Trade[®].IT

Qualità dell'informazione, innovazione, multicanalità e multimedialità:
sono i valori che rendono unica Insurance Trade, la piattaforma online dedicata
a tutta la community assicurativa italiana.



**Iscriviti gratuitamente e sarai costantemente
aggiornato su tutte le novità del settore**

www.insurancetrade.it

Insurance Daily

Direttore responsabile: Maria Rosa Alaggio alaggio@insuranceconnect.it

Editore e Redazione: Insurance Connect Srl – Via Montepulciano 21 – 20124 Milano

T: 02.36768000 **E-mail:** redazione@insuranceconnect.it

Per inserzioni pubblicitarie contattare info@insuranceconnect.it

Supplemento al 25 marzo di www.insurancetrade.it – Reg. presso Tribunale di Milano, n. 46, 27/01/2012 – ISSN 2385-2577